

**DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
18 marzo 2005 (in Gazz. Uff. n. 77 del 4 aprile 2005)**

Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario. 3. L'annotazione circa la non presenza sul territorio nazionale o l'uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

Art. 2.

1. Le imprese che effettuano attività di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati. 2. Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo. 3. I libretti dei resoconti rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validità, secondo quanto verrà stabilito nel decreto attuativo di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

1. Le modalità di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 4.

1. Per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto. 2. La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di effettuazione del trasporto di cabotaggio e del luogo di carico e scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.

Art. 5.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».

Art. 6.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.